



COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

- PROVINCIA DI PIACENZA -

COMUNE DI LUGAGNANO VAL

PROTOCOLLO GENERALE

N 0002306 - 15.04.2020

CAT. X CLASSE 1 PARTENZA

Uffici UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 21

Lugagnano Val d'Arda, 15 aprile 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID – 19.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i D.L. n. 6, 9 e 18 del 2020, che dettano disposizioni sulle condizioni di emergenza;

VISTI i DPCM 23/02, 25/02, 01/03, 04/03, 08/03, 09/03, 11/03 e 22/03 del 2020;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della Salute e dell'Interno 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 48 del 24.03.2020 ad oggetto: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid – 19. Disposizioni riguardanti i territori delle province di Piacenza e Rimini. Revoca delle precedenti ordinanze n. 44 e n. 45 – 2020;

PRESO ATTO che il DPCM dell'11 marzo 2020, tra le altre cose, ha decretato la sospensione delle attività commerciali, ad eccezione di quelle mirate alla vendita di beni di prima necessità individuate nell'allegato 1 al provvedimento;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia – Romagna del 03.04.2020 e in particolare l'art. 2 "Misure urgenti di contenimento dal contagio per la provincia di Rimini e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo;

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" in particolare l'allegato 5 punto 7;

VISTA l'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020 emanata dalla Presidenza della Giunta Regionale Emilia Romagna in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19;

CONSTATATO quindi che la diffusione del coronavirus ha determinato una situazione di grave emergenza per la quale sono stati adottati numerosi provvedimenti tutti finalizzati al contenimento del contagio;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che fissa i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuisce allo stesso la competenza di coordinare e organizzare i servizi pubblici;

RITENUTO opportuni adottare ulteriori misure precauzionali che integrino quelle emanate per contenere la diffusione del virus;

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere misure di limitazione dell'accesso delle due attività commerciali presenti sul territorio, Coop Alleanza 3.0 nel capoluogo e Boiardi Gabriele & C. snc nella frazione di Rustigazzo, dove l'approvvigionamento avviene autonomamente (sotto forma di self service) e dove viene segnalata un'affluenza molto elevata di persone, dovendo servire anche cittadini provenienti dai comuni limitrofi di Morfasso e Vernasca;

ORDINA

Con **decorrenza immediata e fino al 3 maggio 2020**, fermo restando le misure statali e regionali vigenti:

- L'accesso presso gli esercizi commerciali Coop. Alleanza 3.0 e Boiardi Gabriele & C. snc dovrà avvenire esclusivamente mediante il seguente ordine alfabetico del cognome del capofamiglia:
 - lunedì e giovedì dalla lettera "A" alla lettera "E"
 - martedì e venerdì dalla lettera "F" alla lettera "O"
 - mercoledì e sabato dalla lettera "P" alla lettera "Z"
 - domenica nessun vincolo

Non è consentito utilizzare più di una lettera all'interno dello stesso nucleo familiare.

- Sono esentati dall'osservanza della turnazione alfabetica:
 - coloro che godono dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992 art. 3 comma 3 (Titolare o chi lo assiste);
 - personale sanitario;
 - personale Forze dell'ordine;
 - personale protezione civile.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa ai competenti Organi di Vigilanza per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione della stessa.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Lugagnano Val d'Arda, li 15 aprile 2020



IL SINDACO
Antonio Vincini